

Legge
sull'esercizio della professione di impresario costruttore e
di operatore specialista nel settore principale della costruzione
(LEPICOSC)¹
 (del 1° dicembre 1997)

IL GRAN CONSIGLIO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 7 febbraio 1995 no. 4361 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 12 settembre 1997 no. 4361 R della Commissione della legislazione,

decreta:

TITOLO I
Disposizioni generali²

Definizioni³

Art. 1⁴ 1Sono considerate imprese di costruzione le persone giuridiche, le società di persone o le ditte individuali che, con attrezzature ed un organico proprio, eseguono lavori di edilizia e genio civile; non sono ritenute tali le professioni artigianali e di rami affini.

2Ai sensi della presente legge sono operatori specialisti nel settore principale della costruzione (in seguito: operatori specialisti) le persone giuridiche, le società di persone o le ditte individuali che, con organico proprio, eseguono lavori specialistici nell'ambito dei settori professionali elencati nell'allegato.

Art. 2 ...⁵

Albo

a) Istituzione

Art. 3⁶ A garanzia del corretto esercizio delle rispettive attività è istituito un albo delle imprese di costruzione e degli operatori specialisti.

b) Iscrizione

Art. 3a⁷ 1Le imprese di costruzione e gli operatori specialisti hanno diritto di essere iscritti all'albo se dispongono dei requisiti professionali e personali richiesti dagli art. 5 e 5a.

2Per le società i requisiti professionali devono essere ossequiati da almeno un titolare o membro dirigente effettivo.

3È membro dirigente effettivo colui che partecipa effettivamente alla gestione della società, vi dedica il proprio lavoro in modo commisurato alla sua importanza, la rappresenta e ne garantisce l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 6.

Effetti dell'iscrizione

Art. 4⁸ 1L'iscrizione all'albo abilita le imprese di costruzione e gli operatori specialisti all'esecuzione dei lavori nei rispettivi campi di attività.

2Non soggiace all'applicazione della presente legge l'esecuzione di lavori, a titolo professionale, di modesta importanza o particolarmente semplici che possono essere eseguiti anche da persone senza particolari conoscenze nel ramo della costruzione e senza l'ausilio di attrezzature importanti.

¹ Titolo modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.

² Sottotitolo modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.

³ Nota marginale modificata dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.

⁴ Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.

⁵ Art. abrogato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.

⁶ Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.

⁷ Art. introdotto dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.

⁸ Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.

³Sono considerati di modesta importanza i lavori i cui costi preventivabili non superano l'importo di fr. 30'000.–. Per gli operatori specialisti questo limite è fissato a fr. 10'000.–.

⁴Il regolamento di applicazione definisce i lavori non soggetti alla presente legge.

⁵Restano riservate le disposizioni della legislazione cantonale in materia di commesse pubbliche.

Requisiti

a) professionali⁹

Art. 5¹⁰ ¹Dispongono dei requisiti professionali necessari per l'iscrizione di un'impresa di costruzione:

- a) i titolari di un diploma di ingegnere civile o rurale o di architetto rilasciato da una scuola politecnica federale o da scuole estere equiparate e riconosciute, oppure iscritti nel Registro REG A degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici;
- b) i titolari di un diploma di ingegnere civile o di architetto rilasciato da una scuola tecnica superiore della Confederazione o da scuole estere equiparate e riconosciute, oppure iscritti nel registro REG B degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici;
- c) i titolari di un diploma federale di impresario costruttore;
- d) i titolari di un diploma di tecnico SSS conduzione lavori rilasciato dalla scuola cantonale dei tecnici dell'edilizia;
- e) gli impresari già iscritti, i cui titoli erano riconosciuti in base alla legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore del 19 aprile 1989.

²Dispongono dei requisiti professionali richiesti per l'iscrizione quale operatore specialista:

- a) i titolari di un diploma di maestria federale riconosciuta dalle singole categorie professionali, di tecnico diplomato SSS conduzione lavori (Scuola specializzata superiore) o titolo equivalente o superiore;
- b) i titolari di un attestato di capo muratore;
- c) per le categorie in cui non esiste la possibilità di conseguire i titoli di cui alle lettere a) e b), i titolari di un certificato di fine tirocinio nel ramo specifico o un certificato equivalente;
- d) coloro che non sono in possesso dei diplomi richiesti ma che nell'ambito delle commesse pubbliche sono abilitati ad esercitare in base al diritto antecedente.

³In tutti i casi è inoltre richiesta una pratica professionale di almeno tre anni quale dirigente di cantiere.

b) personali

Art. 5a¹¹ I titolari dei requisiti di cui all'art. 5 devono inoltre adempiere ai seguenti requisiti personali:

- a) avere l'esercizio dei diritti civili;
- b) non aver subito, in Svizzera o all'estero, condanne penali per atti contrari alla dignità professionale;
- c) godere di ottima reputazione;
- d) non essere gravati da attestati di carenza beni e non essere stato, negli ultimi 5 anni, dichiarato in fallimento;
- e) non essere stati oggetto, negli ultimi 5 anni, di decisioni di revoca dell'autorizzazione ad esercitare la professione da parte delle competenti autorità di un altro Cantone o Stato.

Obblighi particolari¹²

Art. 6¹³ Le imprese di costruzione e gli operatori specialisti sono tenuti in particolare a:

- a) rispettare le leggi edilizie e di protezione dell'ambiente;
- b) rispettare le norme a tutela della sicurezza sul cantiere;
- c) rispettare le disposizioni legislative sul lavoro e sui contratti collettivi di lavoro;
- d) rispettare le disposizioni che disciplinano l'assunzione e l'impiego di lavoratori stranieri non domiciliati;
- e) adempiere agli obblighi verso le istituzioni sociali obbligatorie o previste dai contratti collettivi di lavoro, come pure in materia tributaria e segnatamente nell'ambito della riscossione delle imposte alla fonte;
- f) non prestarsi a fare da prestanome.

⁹ Nota marginale modificata dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.

¹⁰ Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.

¹¹ Art. introdotto dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.

¹² Nota marginale modificata dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.

¹³ Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.

Imprese estere¹⁴

Art. 7¹⁵ ¹Le imprese e gli operatori specialisti esteri, per essere iscritti nei rispettivi albi, devono documentare la loro iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza.

²Tale iscrizione deve essere soggetta a requisiti analoghi a quelli richiesti dalla presente legge.

³Se tale Stato non possiede un simile registro è richiesta la prova attestante l'esercizio della professione nello Stato di residenza negli ultimi tre anni in base all'art. 1 e l'esistenza dei requisiti professionali equipollenti a quelli di cui all'art. 5.

⁴Queste imprese, rispettivamente il loro titolare, devono dimostrare di aver provveduto negli ultimi cinque anni al pagamento dei contributi sociali e di quelli delle istituzioni previste dai contratti collettivi di lavoro dello Stato di residenza, presentando un certificato rilasciato dall'amministrazione competente in base alla legislazione vigente in tale Stato o mediante altro mezzo di prova idoneo.

⁵Riservati gli accordi internazionali stipulati dalla Confederazione, l'iscrizione all'albo è di principio subordinata alla garanzia della reciprocità.

TITOLO II Commissione di vigilanza

Commissione di vigilanza

Art. 8¹⁶ ¹Competente per l'applicazione della legge è la Commissione di vigilanza. Essa si compone di cinque membri nominati dal Consiglio di Stato per un periodo di quattro anni. I suoi membri sono un magistrato o un ex magistrato dell'ordine giudiziario quale presidente, due rappresentanti della Società svizzera degli impresari costruttori e due delle Associazioni dei lavoratori.

²Il Consiglio di Stato stabilisce il finanziamento della Commissione di vigilanza e la sua organizzazione.

TITOLO III Albo

Iscrizione e cancellazione

Art. 9 ¹Le domande d'iscrizione all'albo, corredate dalla documentazione necessaria, sono da presentare alla Commissione di vigilanza che decide.

²La cancellazione è decisa dalla Commissione di vigilanza dopo aver sentito le parti interessate.

Contenuto

Art. 10¹⁷ Gli albi sono suddivisi in due parti:

- a) nella prima sono elencate le imprese e gli operatori il cui titolare o membro dirigente effettivo dispone dei requisiti professionali conformemente all'art. 5;
- b) nella seconda sono elencate le imprese e gli operatori iscritti in virtù del regime d'eccezione previsto dall'art. 18a cpv. 1.

Tenuta a giorno e pubblicità

Art. 11¹⁸ Gli albi sono conservati dalla Commissione, che provvede:

- a) alla tenuta a giorno;
- b) alla pubblicazione sul web e sul Foglio ufficiale cantonale delle iscrizioni, delle cancellazioni, delle radiazioni e delle rinunce;
- c) alla pubblicazione sul Foglio ufficiale, almeno una volta all'anno, dell'elenco delle imprese e degli operatori iscritti;
- d) a rilasciare i relativi estratti.

Modifiche

Art. 12 ¹Le imprese e gli operatori iscritti sono tenuti ad annunciare ogni modifica che possa influire sulla tenuta dell'albo.¹⁹

¹⁴ Nota marginale modificata dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.

¹⁵ Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.

¹⁶ Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.

¹⁷ Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.

¹⁸ Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.

¹⁹ Cpv. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.

²Sono da notificare segnatamente la sostituzione del titolare o del membro dirigente effettivo, il cambiamento dello scopo sociale o della forma giuridica della società.

Cancellazione per perdita dei requisiti

Art. 13²⁰ Sono cancellate dall'albo le imprese e gli operatori che non adempiono più i requisiti della legge o che non esercitano alcuna attività per un periodo di tre anni.

Tasse

Art. 14²¹ Le iscrizioni, le modifiche e la tenuta a giorno dell'albo sono soggette ad una tassa secondo le modalità stabilite nel regolamento. Per le iscrizioni e le modifiche la tassa può ammontare al massimo a fr. 2'000.–, per la tenuta a giorno a fr. 500.– all'anno.

Art. 15 ...²²

TITOLO IV Disposizioni penali, procedurali e finali²³

Sanzioni

Art. 16 ¹La violazione delle disposizioni della presente legge è punita dalla Commissione di vigilanza con le seguenti sanzioni:

- a) l'ammonimento;
- b) la sanzione amministrativa fino a fr. 100'000.–;
- c) la radiazione dall'albo, cumulabile con la sanzione di cui alla lett. b).²⁴

²La radiazione dall'albo deve essere pubblicata sul Foglio ufficiale.

³Il contravventore è punibile indipendentemente dal fatto che egli abbia agito in qualità di committente, di progettista, di direttore dei lavori, di appaltatore principale oppure di subappaltatore.²⁵

⁴Le persone giuridiche sono pure punibili per le infrazioni commesse da loro organi o incaricati nell'esercizio della loro funzione.

⁵L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dall'illecito.

Procedura

Art. 17 ¹Il procedimento disciplinare è avviato d'ufficio su segnalazione. Esso è retto dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.²⁶

²L'interessato ha diritto di essere sentito e di consultare gli atti.²⁷

³...²⁸

⁴Al denunciante è comunicato l'avvio del procedimento.

Rimedi di diritto

Art. 17a²⁹ Contro le decisioni della Commissione di vigilanza è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Obbligo del Municipio

Art. 18³⁰ ¹Il Municipio è tenuto a vigilare sul rispetto della legge, in particolare a segnalare alla Commissione di vigilanza eventuali violazioni.

²Con l'annuncio dell'inizio dei lavori il Municipio è tenuto a verificare che l'impresa o l'operatore siano iscritti all'albo per tutti i lavori soggetti alla presente legge.

³In caso di inadempienza grave il Municipio può essere sanzionato dall'autorità di vigilanza.

²⁰ Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.

²¹ Art. modificato dalla L 24.3.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 246; precedente modifica: BU 2013, 487.

²² Art. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 34.

²³ Titolo modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 34.

²⁴ Cpv. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.

²⁵ Cpv. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.

²⁶ Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.

²⁷ Cpv. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.

²⁸ Cpv. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 34.

²⁹ Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 34.

³⁰ Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.

Norme transitorie

Art. 18a³¹ ¹Il diritto all'iscrizione di cui all'art. 3a è pure conferito:

- a) alle imprese di costruzione che, pur non disponendo dei requisiti professionali, figurano già iscritte al 1° gennaio 2014;
- b) agli operatori specialisti attivi al 1° gennaio 2014 che dimostrano di ossequiare i requisiti di cui all'art. 5 cpv. 3 e 5a e di esercitare la medesima attività da almeno tre anni.

²Questi ultimi sono tenuti ad inoltrare la domanda di iscrizione prevista dall'art. 9 entro il 30 giugno 2014.

³Le imprese e gli operatori specialisti di cui al cpv. 1 sono tenuti ad adeguarsi ai requisiti fissati dall'art. 5 in caso di sostituzione del titolare o membro dirigente effettivo.³²

Entrata in vigore

Art. 19 ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge, unitamente al suo allegato, è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.³³

Pubblicata nel BU **1998**, 123.

ALLEGATO³⁴

I settori professionali di cui all'art. 1 cpv. 3 sono:

- la posa d'acciaio d'armatura (ferraioli),
- l'esecuzione di casserature,
- l'esecuzione di murature in cotto e pietra,
- l'esecuzione di cappe di sottofondo (betoncini).

³¹ Art. introdotto dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.

³² Cpv. modificato dalla L 24.3.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 246.

³³ Entrata in vigore: 1° maggio 1998 - BU 1998, 127.

³⁴ Allegato introdotto dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.